



Regione Calabria
Dipartimento Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali

Standard formativi sperimentali per la progettazione e l'erogazione dei percorsi
formativi

Indice

1. Contesto di riferimento e obiettivi del documento	3
2. Il sistema degli standard formativi regionali	3
2.1 Standard generali di erogazione dei percorsi formativi	4
2.1.1 Percorsi formativi finalizzati al rilascio di qualifica professionale.....	5
2.1.2 Percorsi formativi finalizzati al rilascio di certificazione relative a competenze correlate a singole Aree di Attività	7
2.1.3 Percorsi formativi non finalizzati al rilascio di certificazione	8
2.2 Standard specifici di erogazione dei percorsi formativi	8

1. Contesto di riferimento e obiettivi del documento

La Regione Calabria ha istituito con Deliberazione di Giunta n. 215 del 13 giugno 2016 il Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze (di seguito Repertorio), il quale rappresenta il quadro di riferimento per il sistema regionale di istruzione, formazione e lavoro. Gli standard professionali raccolti nel Repertorio costituiscono, infatti, il riferimento per:

- la programmazione, progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi fatta eccezione per i percorsi relativi a professioni riservate o a corsi che si riferiscono a regolamentazioni nazionali e regionali che possono non essere ricompresi nel Repertorio¹;
- la ricostruzione e la validazione delle esperienze acquisite in contesti non formali ed informali;
- la certificazione delle competenze in esito sia a percorsi di formazione formale che a processi di validazione delle competenze;
- il monitoraggio e la rilevazione dei fabbisogni di formazione espressi del sistema economico-produttivo;
- l'incontro tra domanda-offerta di lavoro.

Il presente documento ha la finalità di descrivere **gli standard formativi** - adottati in forma sperimentale - per la progettazione e l'erogazione dei percorsi di formazione professionale che saranno erogati su tutto il territorio regionale.

Gli standard formativi racchiudono le caratteristiche minime dei percorsi di formazione, finalizzati allo sviluppo delle competenze necessarie al miglioramento delle condizioni di cittadinanza e di occupabilità delle persone che vivono nel territorio della Regione Calabria.

Il sistema complessivo degli standard formativi regionali assicura l'omogeneità tra le attività formative erogate dai diversi organismi sul territorio regionale, garantendo altresì il rispetto delle esigenze di autonomia degli attori locali sia in termini di programmazione dell'offerta formativa sia in termini di progettazione del percorso.

Il rispetto degli standard regionali rappresenta il requisito essenziale per il finanziamento o il riconoscimento, ai sensi dell'art. 40 della Legge regionale n. 18/1985, dei percorsi di formazione professionale.

La durata del periodo sperimentale di applicazione degli standard formativi di cui al presente documento è fissata in 12 mesi dalla data di approvazione degli stessi.

Il Dipartimento 7 – Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali avvierà nel periodo di vigenza della sperimentazione un confronto costante e diretto con gli organismi formativi con l'obiettivo di monitorare l'applicazione degli standard sperimentali, anche in previsione di una eventuale revisione degli stessi.

2. Il sistema degli standard formativi regionali

Il sistema complessivo degli standard regionali per la progettazione e la realizzazione delle attività di formazione professionale si articola in:

- **Standard generali di erogazione del percorso**, ovvero gli elementi che un progetto formativo deve contenere (qualsiasi organismo lo realizzi e qualsiasi sia il contesto territoriale di realizzazione) ai fini dell'eventuale approvazione da parte dell'Amministrazione (sia nel caso di concessione di finanziamento che riconoscimento di "corsi liberi"), e con l'obiettivo di assicurare il necessario grado di validità e di riconoscibilità dei titoli rilasciati;
- **Standard specifici di erogazione del percorso**, ovvero gli elementi che un'attività formativa rivolta ad una specifica tipologia di utenza deve contenere (qualsiasi organismo lo realizzi e qualsiasi sia il contesto territoriale di realizzazione) ai fini dell'eventuale approvazione da parte dell'Amministrazione (sia nel caso di concessione di finanziamento che riconoscimento di "corsi liberi").

¹ In attesa della definizione di un Repertorio regionale che raccolga le qualificazioni o percorsi disciplinati da normative di settore nazionali e/o regionali, i percorsi formativi sono progettati, in via del tutto transitoria, sulla base degli standard di percorso definiti dalle specifiche norme.

2.1 Standard generali di erogazione dei percorsi formativi

Nel sistema regionale di formazione professionale si distinguono tre tipologie di percorsi:

- Percorsi finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale;
- Percorsi finalizzati all'acquisizione di certificazioni relative a competenze correlate a singole Aree di Attività presenti nel Repertorio regionale;
- Percorsi non finalizzati al rilascio di certificazione.

Gli standard generali di erogazione dei percorsi di formazione professionale sono organizzati sulla base dei seguenti criteri:

- Livello EQF della qualifica professionale
- Requisiti minimi di ingresso al percorso
- Durata complessiva dell'attività formativa
- Ripartizione del monte ore di formazione in relazione agli obiettivi di apprendimento
- Caratteristiche professionali del personale docente e degli operatori coinvolti
- Tipologia di standard professionale di riferimento

I parametri individuati costituiscono gli standard minimi che devono essere garantiti per ogni percorso di formazione professionale che prende a riferimento gli standard professionali contenuti nel Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze.

Per "**livello EQF**" si intende la correlazione del livello della qualificazione rilasciata al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) in relazione al livello di *learning outcomes* (risultati dell'apprendimento) da acquisire.

Per **requisiti minimi di ingresso** si intendono le caratteristiche minime che i potenziali partecipanti devono possedere in ingresso al percorso formativo al fine di garantire una efficace partecipazione all'attività formativa e il conseguimento degli obiettivi di apprendimento previsti.

L'organismo formativo può stabilire dei **requisiti di ingresso supplementari** attinenti al possesso di conoscenze e capacità/abilità specifiche o al possesso di patentini/abilitazioni; in tal caso, devono essere previsti in fase di progettazione e, quindi, preventivamente approvati dall'Amministrazione.

Eventuali requisiti aggiuntivi in ingresso al percorso possono essere prescritti da specifiche normative nazionali e/o regionali; l'organismo formativo in fase di progettazione è tenuto, pertanto, a verificare la presenza di requisiti aggiuntivi (maggiore età, patente di guida, etc.) al fine di prevederli in fase di progettazione. L'organismo formativo ha inoltre il compito di accertare che i partecipanti all'attività formativa siano effettivamente in possesso del livello di competenza necessario per partecipare con successo al percorso. A tal fine, devono essere previste idonee ed adeguate procedure di accertamento delle competenze in ingresso volte a verificare il possesso dei requisiti in ingresso (minimi e supplementari).

Per **durata dei percorsi** si intende la durata minima obbligatoria che l'attività formativa deve rispettare al fine di assicurare il raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti.

Per **ripartizione monte ore di formazione in relazione agli obiettivi di apprendimento** si intende la percentuale minima e massima di ore che devono essere obbligatoriamente dedicate alle attività didattiche in aula e alle attività di stage rispetto alla durata complessiva dell'attività formativa.

Ciascun percorso formativo deve obbligatoriamente prevedere attività di stage, organizzate a seconda delle esigenze dell'utenza cui è rivolto. Nel caso di percorsi rivolti ad occupati, è possibile non prevedere tale attività qualora i percorsi mirino a sviluppare competenze attinenti l'ambito lavorativo dei destinatari (es. percorsi di formazione continua che prendono a riferimento singole Aree di Attività del Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze).

La struttura del percorso formativo deve, inoltre, essere adeguata al conseguimento degli standard di competenze previsti. A tal fine, ogni percorso deve essere progettato attraverso la definizione di obiettivi di apprendimento ed articolato in Unità Formative, finalizzate al conseguimento di tali obiettivi.

Ogni Unità Formativa è identificata:

- a) Dall'insieme degli obiettivi di apprendimento perseguiti connessi alle competenze tecnico-professionali, declinati in termini di conoscenze e capacità/abilità;
- b) Dai relativi contenuti formativi;
- c) Dalle metodologie didattiche utilizzate al fine di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti;
- d) Dalle modalità di verifica degli obiettivi di apprendimento previsti.

L'attività di stage deve essere progettata come un'Unità Formativa a sé stante, i cui obiettivi formativi devono essere esplicitati e devono configurarsi come arricchimento degli obiettivi di apprendimento degli standard professionali. La coerenza tra percorso formativo e competenze professionali costituisce uno dei principali requisiti di qualità del progetto formativo.

Le **caratteristiche professionali del personale docente e degli operatori coinvolti** identificano i principali ruoli professionali, indispensabili per un'efficace sviluppo degli apprendimenti e delle competenze previste.

Per **tipologia di standard professionale regionale di riferimento** si intende il riferimento imprescindibile al livello professionale (A, B, C) relativo alle Figure professionali presenti nel Repertorio regionale.

2.1.1 Percorsi formativi finalizzati al rilascio di qualifica professionale

I percorsi formativi finalizzati al conseguimento di un **Attestato di qualifica professionale** adottano come riferimento obbligatorio le competenze professionali di una Figura professionale, comprensiva di tutte le Aree di Attività, Unità di Competenze e relative conoscenze e capacità/abilità di cui essa risulta costituita, così come descritte e repertorate nel Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze.

Gli obiettivi di apprendimento di ogni attività formativa devono, quindi, coincidere con le competenze tecnico-professionali che caratterizzano la Figura professionale oggetto del percorso, comprensiva di tutte le Aree di Attività e Unità di Competenza (e relative conoscenze e capacità/abilità).

La denominazione della Figura professionale costituisce anche la denominazione della qualifica professionale conseguita al termine del percorso formativo di cui la Figura professionale costituisce il riferimento per le competenze tecnico-professionali.

In relazione ai diversi gruppi-livelli previsti dal sistema regionale:

- Le Figure professionali afferenti al gruppo-livello A (operatore) costituiscono lo standard minimo per la definizione degli obiettivi di apprendimento relativi alle competenze tecnico-professionali dei percorsi formativi finalizzati al conseguimento di **qualifiche professionali di livello 3 EQF**;
- Le Figure professionali afferenti al gruppo-livello B (tecnico) costituiscono lo standard minimo per la definizione degli obiettivi di apprendimento relativi alle competenze tecnico-professionali per i percorsi formativi finalizzati al conseguimento di **qualifiche professionali di livello 4 EQF**;
- Le Figure professionali afferenti al gruppo-livello C (responsabile) costituiscono lo standard minimo per la definizione degli obiettivi di apprendimento relativi alle competenze tecnico-professionali per i percorsi formativi finalizzati al conseguimento di **qualifiche professionali di livello 5 EQF**.

Nelle tabelle che seguono vengono introdotti gli standard minimi per il conseguimento delle qualifiche professionali di livello 3 EQF, 4 EQF e 5 EQF. Sarà possibile associare un livello EQF specifico per ogni Figura professionale quando sarà concluso il lavoro di associazione dei livelli EQF ai Risultati Attesi del Repertorio Nazionale delle Qualificazioni Regionali.

Qualifiche professionali di livello 3 EQF	
Requisiti minimi di ingresso al percorso	Assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale o proscioglimento

Durata dei percorsi	600 ore
Ripartizione monte ore <i>(in relazione agli obiettivi di competenze)</i>	Le attività di stage devono riguardare <u>minimo il 25% e massimo il 40%</u> del monte ore complessivo del percorso
Caratteristiche minime delle risorse professionali <i>Personale docente</i>	Almeno il 25% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionali devono essere erogate da <u>esperti del mondo del lavoro</u> : - con titolo universitario e almeno 3 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento <i>oppure</i> - con titolo di istruzione superiore di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento
<i>Altre tipologie di personale</i>	Risorse a presidio dei processi, come disciplinato nella normativa in materia di accreditamento
Tipologia di standard professionale regionale di riferimento	Figure professionali del Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze appartenenti al <u>gruppo-livello A (operatore)</u>

Qualifiche professionali di livello 4 EQF	
Requisiti minimi di ingresso al percorso	Titolo di istruzione secondaria di secondo grado <i>oppure</i> Almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell'attività professionale di riferimento
Durata dei percorsi	500 ore
Ripartizione monte ore <i>(in relazione agli obiettivi di competenze)</i>	Le attività di stage devono riguardare <u>minimo il 25% e massimo il 40%</u> del monte ore complessivo del percorso.
Caratteristiche minime delle risorse professionali <i>Personale docente</i>	Almeno il 40% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionali devono essere erogate da <u>esperti del mondo del lavoro</u> : - con titolo universitario e almeno 3 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento <i>oppure</i> - con titolo di istruzione superiore di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento
<i>Altre tipologie di personale</i>	Risorse a presidio dei processi, come disciplinato nella normativa in materia di accreditamento
Tipologia di standard professionale regionale di riferimento	Figure professionali del Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze appartenenti al <u>gruppo-livello B (tecnico)</u>

Qualifiche professionali di livello 5 EQF	
Requisiti minimi di ingresso al percorso	Titolo di istruzione secondaria di secondo grado (almeno di livello IV EQF) <i>oppure</i>

	Almeno 5 anni di esperienza lavorativa nell'attività professionale di riferimento con responsabilità per attività di analisi, diagnosi, progettazione e valutazione
Durata dei percorsi	400 ore
Ripartizione monte ore <i>(in relazione agli obiettivi di competenze)</i>	Le attività di stage devono riguardare <u>minimo il 25% e massimo il 40%</u> del monte ore complessivo del percorso
Caratteristiche minime delle risorse professionali <i>Personale docente</i>	Almeno il 70% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionali devono essere erogate da <u>esperti del mondo del lavoro</u> : - con titolo universitario e almeno 3 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento; <i>oppure</i> - con titolo di istruzione superiore di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento
<i>Altre tipologie di personale</i>	Risorse a presidio dei processi, come disciplinato nella normativa in materia di accreditamento
Tipologia di standard professionale regionale di riferimento	Figure professionali del Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze appartenenti al <u>gruppo-livello C (responsabile)</u>

2.1.2 Percorsi formativi finalizzati al rilascio di certificazione relative a competenze correlate a singole Aree di Attività

I percorsi formativi finalizzati al rilascio di certificazione prendono a riferimento una o più Aree di Attività individuate tra quelle presenti nel Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze, comprensiva/e delle conoscenze e capacità/abilità che costituiscono l'Unità di Competenze associata a ciascuna Area di Attività prescelta.

Gli obiettivi di apprendimento di ogni attività formativa devono pertanto coincidere con le competenze tecnico-professionali che caratterizzano l'Area di Attività e relativa Unità di Competenza oggetto del percorso, comprensiva di tutte le conoscenze e capacità/abilità.

Per i percorsi formativi finalizzati al rilascio di certificazione viene definito uno **standard minimo di durata** variabile in relazione al livello di complessità (A, B, C) della Figura professionale a cui è associata l'Area di Attività/Unità di Competenza. Pertanto, lo standard minimo di durata di un percorso formativo avente a riferimento un Area di Attività/Unità di Competenza è il seguente:

AdA/UC afferenti a Figure professionali di Operatore	110 ore
AdA/UC afferenti a Figure professionali di Tecnico	75 ore
AdA/UC afferenti a Figure professionali di Responsabile	60 ore

I percorsi formativi possono avere una durata superiore allo standard minimo solo nei casi in cui si prevedono obiettivi di apprendimento aggiuntivi, in termini di singole conoscenze e capacità/abilità, attinenti alla performance dell'Area di Attività cui l'Unità di Competenze che viene integrata è associata. In tal caso, la progettazione deve seguire un principio di coerenza e di equilibrio in termini di durata rispetto alla complessità

e numerosità degli obiettivi di apprendimento dell'Area di Attività e relativa Unità di Competenza. La previsione di ulteriori obiettivi di apprendimento, con conseguente aumento della durata del percorso formativo rispetto allo standard minimo, deve essere adeguatamente motivata in sede di presentazione del progetto e approvata dall'Amministrazione. I percorsi formativi finalizzati al rilascio di certificazione devono prevedere **attività di stage** nella misura minima del 25% e massima del 40% del monte ore complessivo del percorso. Nel caso di percorsi rivolti ad occupati, è possibile non prevedere tale attività solo nel caso in cui i percorsi mirino a sviluppare competenze attinenti l'ambito lavorativo dei destinatari (es. percorsi di formazione continua).

I **requisiti minimi di ingresso** al percorso sono definiti dall'Organismo Formativo sulla base degli obiettivi di apprendimento.

Le **attività di docenza** finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionali riferite a singole Aree di Attività / Unità di competenza devono essere erogate per una percentuale minima del 30% da esperti del mondo del lavoro:

- con titolo universitario e almeno 3 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento;

oppure

- con titolo di istruzione superiore di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento.

2.1.3 Percorsi formativi non finalizzati al rilascio di certificazione

Gli standard professionali contenuti nel Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze possono costituire il riferimento anche per la progettazione di percorsi di formazione (es. percorsi di formazione continua) non finalizzati al rilascio di qualifica professionale o di certificazione. In tal caso, i risultati conseguiti nell'ambito del percorso sono attestati all'interno di una specifica attestazione, il cui modello sarà definito e approvato con atto del Dirigente competente.

2.2 Standard specifici di erogazione dei percorsi formativi

La Regione Calabria potrà definire degli **standard formativi specifici per l'erogazione di percorsi** riferiti a specifiche Figure professionali presenti nel Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze che saranno approvati con atti specifici. Tale articolazione risponde all'esigenza di rendere determinati percorsi formativi rispondenti a normative specifiche di settore (a titolo di esempio, i cosiddetti "percorsi dovuti per legge" o "formazione regolamentata") oppure ad esigenze di caratterizzazione dell'erogazione del percorso rispetto a particolari target di utenza. Per questa tipologia di standard formativi deve essere garantito un set minimo di criteri di descrizione dello standard che coincide con gli standard generali per l'erogazione dei percorsi. Per quanto concerne i percorsi di **Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)** e i percorsi di **Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)**, restano validi gli specifici standard formativi attinenti i contenuti ed il processo di erogazione definiti a livello nazionale.

3. Certificazione delle competenze e attestazione dei risultati

La Regione Calabria disciplinerà con successivi atti le procedure di certificazione delle competenze e attestazione in coerenza con gli standard minimi definiti dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.